



Il Segretario Generale

Prot. attribuito dal sistema
Cat. 1 - Cl. 1
Fasc. 3.7/2024

Brescia, 16 luglio 2024

Ai responsabili di
Area/Settore/UdS/UdP
Ai titolari di incarico di E.Q.
Ai membri del gruppo dei controlli

Oggetto: Applicazione del principio di rotazione - art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti sul tema, si riportano alcune indicazioni in merito all'applicazione del principio di rotazione, anche alla luce del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 24 giugno 2024 sull'argomento.

Innanzitutto, non è più vietato il rinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ma soltanto il rinvito del contraente uscente, ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione.

Nello specifico, il comma 2 dell'art. 49 vieta l'affidamento (diretto) o l'aggiudicazione di un appalto al **contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.**

La norma non ripropone il riferimento ai "tre anni solari" espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto "saltare un turno" (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante: si ritiene cioè che si debba fare riferimento all'affidamento immediatamente precedente, ossia che il termine dell'esecuzione dell'ultimo contratto aggiudicato, nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi, sia immediatamente precedente al nuovo affidamento.

Quanto alle definizioni di "settore merceologico", "categoria di opere" o "settore di servizi" (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).



Il Segretario Generale

Il comma 3 dell'art. 49 stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, circostanza attuata in questo ente. Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di un determinato settore merceologico o di una determinata categoria d'opera.

Si precisa che la verifica del rispetto del principio deve essere effettuata in relazione alle aggiudicazioni **di tutti gli appalti del Comune di Brescia**, non solo di quelli promossi dal settore interessato.

È consentito derogare motivatamente al principio di rotazione nei seguenti casi:

- a) affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 (ponendo quindi attenzione a eventuali frazionamenti delle commesse e delle fasce di importo e alle determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto).
- b) quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: ragioni connesse alla struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto. Tali condizioni devono essere adeguatamente motivate e soprattutto dimostrate.

Il principio di rotazione non si applica - oltre che alle procedure aperte – anche alle procedure negoziate quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura.

Le modalità operative da attuare ai fini della verifica del rispetto del principio di rotazione sono le seguenti:

- 1) utilizzo della piattaforma Appalti e Contratti, con compilazione, tra gli altri, dei campi relativi alla categoria e alla fascia di affidamento; a tale proposito occorre individuare correttamente l'oggetto del contratto e quindi il relativo CPV e la categoria di opere;
- 2) verifica, attraverso specifico report “Aggiudicazioni per OE” nella piattaforma Appalti e Contratti, se l'operatore economico è stato aggiudicatario, e quando, di altri appalti per categorie e fasce (tale report dovrà essere caricato nel faldoncino rosso della determina di aggiudicazione nel programma Sicraweb).

Nel raccomandare il puntale rispetto di dette indicazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Carmelina Barilla

(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)